



COMUNE DI MASSA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITÀ
Servizio Per La Casa e L’Abitazione Sociale

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALL’EMERGENZA ABITATIVA
ART. 14 L.R. 2/2019

LA DIRIGENTE

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 21/04/2021 è stato approvato l’Atto di indirizzo per la formazione di una graduatoria per l’accesso all’emergenza abitativa di cui all’art. 14 della L.R. 2/2019.

Secondo quanto stabilito dall’art. 14 della L.R. n. 2/2019, è facoltà del Comune disporre annualmente autorizzazioni all'utilizzo provvisorio di alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) a favore di nuclei familiari che necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo, economico e sociale.

L'utilizzo autorizzato dell'alloggio di ERP è una modalità provvisoria di conferimento dell'alloggio ad un nucleo familiare non assegnatario. L’assegnazione provvisoria è concessa sulla base della percentuale di riserva di alloggi ERP stabilita dall’art. 14 della L.R. n. 2/2019 (40% degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione) e finalizzata a risolvere specifiche situazioni di disagio abitativo, aventi profili di emergenza.

Art. 1 – Requisiti per l’accesso all’emergenza abitativa

In ragione della natura emergenziale dei bisogni a cui rispondere, viene richiesta la valutazione preventiva da parte dell’assistente sociale della particolare situazione di fragilità sociale.

Possono pertanto presentare domanda per la concessione di utilizzo provvisorio di un alloggioERP, i nuclei familiari che presentino i seguenti requisiti concorrenti:

a) residenza nel Comune di Massa;
b) trovarsi nelle seguenti condizioni di fragilità sociale e di emergenza abitativa previste dall’art. 14 comma 2 e 6 della L.R. n. 2/2019:

- pubbliche calamità
- situazioni emergenziali accertate con ordinanza
- sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l’esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita al comma 3 dell’art. 14 della L.R. n. 2/2019
- provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata, a causa delle specifiche cause indicate nel comma 3 dell’art. 14 della L. R. n. 2/2019
- grave disabilità e temporanea impossibilità nell’abbattimento delle barriere architettoniche dell’alloggio utilizzato
- provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio
- verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell’alloggio
- presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un soggetto, portatore di handicap o affetto da

disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario

- soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare

c) essere in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di ERP stabiliti all'allegato A della L.R. n. 2/2019;

d) essere conosciuti dal Servizio Sociale Professionale e/o dai Servizi Sanitari Specialistici con progetti di aiuto e/o di tutela e che il Servizio Sociale ritiene necessario sostenere a causa delle condizioni di disagio socio-economico e abitativo e di fragilità sociale riscontrate.

Art. 2 – Presentazione della domanda

La domanda sarà consegnata all'interessato dall'assistente sociale che, valutate le condizioni di disagio socio-economico, abitativo e di fragilità sociale, prenderà in carico il nucleo familiare in emergenza abitativa.

In fase di prima formazione della graduatoria, la domanda, compilata unicamente sul modulo allegato al presente Avviso, deve essere inviata tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Massa comune.massa@postacert.toscana.it, oppure presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Massa in orario di apertura al pubblico, **entro le ore 12 del 4 giugno 2021.**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente
- copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per i cittadini extracomunitari)
- attestazione ISEE in corso di validità
- tutta la documentazione utile per la valutazione della situazione di emergenza abitativa.

Le domande verranno inserite in graduatoria entro i successivi 60 giorni; saranno considerate valide le valutazioni del Servizio Sociale Professionale pervenute entro i 6 mesi precedenti; la graduatoria diverrà efficace alla data di approvazione da parte della Commissione per l'emergenza abitativa.

Dopo la prima approvazione della graduatoria, le domande potranno in ogni caso pervenire in qualsiasi momento in quanto trattasi di procedura sempre aperta non soggetta a termini e a scadenze.

Le domande pervenute successivamente alla vigenza della graduatoria, ove sussistano i requisiti di ammissione, verranno inserite nella vigente graduatoria entro 60 giorni dalla loro presentazione.

Gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione riguardante la loro collocazione in graduatoria. A tal fine possono allegare all'istanza di opposizione documenti o memorie utili al riesame. Le opposizioni verranno esaminate entro 15 giorni dalla loro presentazione e, se accolte, verrà riformulata la graduatoria entro i successivi 20 giorni.

Art. 3 - Graduatoria per l'emergenza abitativa

Il Comune, per mezzo della Commissione per l'emergenza abitativa, determina la graduatoria specifica per i nuclei di cui sono accertate le condizioni di emergenza abitativa così come definite dall'art. 1 del presente Avviso.

La Commissione per l'emergenza abitativa, tenuto conto della proposta del Servizio

Sociale Professionale, individua i soggetti in emergenza abitativa aventi i requisiti che concorrono all'assegnazione provvisoria degli alloggi ERP per mezzo di specifica graduatoria formata sulla base di punteggi e criteri di priorità individuati all'art. 5 del presente Avviso.

L'accesso agli alloggi di ERP oggetto delle riserve di cui all'art. 14 della citata L.R. avviene attraverso lo scorrimento della graduatoria specifica e nei limiti degli alloggi ERP di risulta ripristinati, di nuova costruzione o in automanutenzione eventualmente disponibili ed idonei per essere assegnati.

L'inserimento in graduatoria non è garanzia della concessione provvisoria dei suddetti alloggi.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R. n. 2/2019; in caso di parità anche delle relative situazioni economiche (ISEE e ISE) la priorità è stabilita in base alla data di nascita del soggetto richiedente, dal più anziano al più giovane, procedendo al successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

La graduatoria per gli alloggi ERP oggetto delle riserve di cui all'art. 14 della L.R. n. 2/2019 non è soggetta a pubblicazione e la sua accessibilità è disciplinata dalla normativa vigente.

Il richiedente, ad ogni variazione significativa della propria situazione e con cadenza almeno annuale, è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa.

Nel caso di inserimento nella graduatoria specifica:

a) la domanda verrà esclusa dalla graduatoria e archiviata d'ufficio qualora il richiedente non provveda ad aggiornare annualmente la domanda di emergenza abitativa;

b) la domanda permarrà in graduatoria con il punteggio attribuito senza ulteriori adempimenti qualora la situazione che ha determinato l'attribuzione dei punteggi non si sia modificata;

c) si procederà al riesame e alla ricollocazione della domanda in graduatoria qualora si sia modificata la situazione che ha determinato l'attribuzione dei punteggi;

d) il venir meno dei requisiti di accesso comporterà l'esclusione dalla graduatoria;

e) la domanda verrà esclusa dalla graduatoria e archiviata d'ufficio nel caso di inserimento del nucleo familiare nell'alloggio temporaneo ERP;

f) decorso un anno dal rilascio dell'alloggio oggetto di emergenza abitativa, il richiedente decadrà dal diritto all'accesso alla procedura di riserva e verrà escluso d'ufficio dalla graduatoria.

Art. 4 - Assegnazione provvisoria dell'alloggio ERP

In ragione delle condizioni di disagio socio-economico e abitativo e di fragilità sociale dei nuclei familiari in emergenza abitativa, gli alloggi per i quali è possibile disporre autorizzazioni all'utilizzo provvisorio ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 2/2019 sono quelli di risulta ripristinati, di nuova costruzione o in automanutenzione il cui costo di ripristino sia non superiore a euro 3.000.

Qualora siano disponibili alloggi ERP di cui sopra e da destinare all'utilizzo provvisorio, e verificata l'impossibilità di procedere con gli interventi economici di emergenza abitativa o all'assegnazione temporanea degli alloggi aventi destinazione sociale, nel rispetto delle percentuali di riserva, il richiedente avente diritto all'assegnazione viene individuato nel nucleo familiare collocato utilmente in graduatoria, avuto riguardo alla dimensione dell'alloggio disponibile e ai componenti del nucleo familiare al fine di evitare situazioni di sottoutilizzo o di sovraffollamento in rapporto ai vani utili ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 2/2019, e all'adeguatezza dell'alloggio in ordine all'assenza di barriere architettoniche in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione.

La rinuncia all'utilizzo temporaneo dell'alloggio ERP di risulta ripristinato, di nuova

costruzione, in automanutenzione il cui costo di ripristino sia non superiore a euro 3.000, o di altri interventi di emergenza abitativa proposti senza che sussistano giustificati motivi documentati comporterà l'esclusione dalla graduatoria e dalla concessione del beneficio per un periodo di due anni decorrenti dalla data della rinuncia.

L'alloggio assegnato provvisoriamente dovrà essere occupato entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazione.

Durante il periodo di permanenza nell'alloggio assegnato temporaneamente, il Servizio Sociale Professionale, effettua un congruo monitoraggio, ne relaziona alla Commissione per l'emergenza abitativa, ed effettua periodicamente, almeno ogni due anni, le opportune verifiche sulla permanenza delle situazioni che ne hanno determinate la sistemazione provvisoria.

I soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo provvisorio di un alloggio ERP sono tenuti a presentare domanda di partecipazione al bando generale per l'assegnazione ordinaria di alloggio ERP.

La mancata partecipazione ai bandi di concorso potrà essere valutata dalla Commissione emergenza abitativa ai fini della decadenza dall'autorizzazione e/o del mancato rinnovo alla sua scadenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 21/04/2021 "Graduatoria per l'accesso all'emergenza abitativa – art. 14 della L.R. Toscana n. 2/2019. Indirizzi" e alla L.R. n. 2/2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)".

Art. 5 - Condizioni per l'attribuzione dei punteggi

La graduatoria verrà determinata sulla base dei punteggi attribuiti ai nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti previsti e per i quali sono accertate le condizioni sotto riportate, che verranno valutate secondo i punteggi a fianco di ciascuna indicati:

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi	Punti
pubbliche calamità	punti 5
situazioni emergenziali accertate con ordinanza	punti 5
sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita al comma 3 art. 14 della L.R. n. 2/2019	punti 5
provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata a causa di una sopravvenuta situazione di morosità incolpevole, come definita al comma 3 art. 14 della L.R. n. 2/2019, nel pagamento della quota di mutuo	punti 4
grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato	punti 4
provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio	punti 3
verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio	punti 3

<p>presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un soggetto, portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario</p>	<p>punti 6</p>
<p>eccezionale criticità della condizione familiare da un punto di vista sociale per situazioni conosciute con progetti di aiuto e/o di tutela del Servizio Sociale Professionale e/o conosciute dai Servizi Sanitari Specialistici (art. 14 comma 6 L.R. 2/2019), ivi incluse:</p> <p>le donne vittime di violenza che abbiano raggiunto l'autonomia ma prive di una soluzione abitativa</p> <p>abitazione in strutture abitative convenzionate o pubbliche assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati da almeno un anno alla data di presentazione dell'istanza di emergenza abitativa</p>	<p>punti 6</p>
<p>nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in misura pari o superiore al 67% - in misura pari al 100% alla data di presentazione dell'istanza di emergenza abitativa 	<p>punti 2</p> <p>punti 3</p>
<p>minorenni presenti nel nucleo familiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con età inferiore a 10 anni alla data di presentazione dell'istanza - con età superiore a 10 anni alla data di presentazione dell'istanza 	<p>punti 2 per ogni minore < di 10 anni (max 4 punti)</p> <p>punti 1 per ogni minore > di 10 anni (max 2 punti)</p>
<p>nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più minori fiscalmente a carico</p>	<p>punti 2 per ogni minore (max 6 punti)</p>

nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione dell'istanza di emergenza abitativa o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data	punti 2
Attestazione ISEE inferiore a € 6.000	Punti 3